



COMUNE DI ZINASCO

PROVINCIA DI PAVIA

N. 3 Reg.Del.
del 08/02/2017

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2017

L'anno **duemiladiciassette** addì **otto** del mese di **febbraio** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala consigliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in adunanza Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. NASCIMBENE MASSIMO - Presidente	Sì
2. LANZA IGNAZIO - Assessore	Sì
3. MIRACCA GIUSEPPE - Assessore	Sì
4. CAIRO VALENTINA - Assessore	Sì
5. BOIOCCHI LUIGI - Consigliere	Sì
6. MAMOLI GRAZIANO - Consigliere	Sì
7. STANCANELLI CHRISS - Assessore	Sì
8. TOMASI PAOLO - Consigliere	No
9. SIVIERI MASSIMILIANO - Consigliere	No
10. BOSCATI MARIO - Consigliere	Sì
11. BOSSI MASSIMO - Consigliere	Sì
12. SALEMME ANTONIO - Consigliere	No
13. MELONI CRISTINA - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor D.ssa Anna BIANCHI.

Il Signor NASCIMBENE MASSIMO nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'oggetto all'ordine del giorno.

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2017
--

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile di Servizio ai sensi art. 48 D. Lgs. 267/2000: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
F.to Gabriella Betella

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione dell'assessore al bilancio Cairo Valentina;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO del differimento della scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, disposta inizialmente al 28/02/2017, dal comma 454 della legge di bilancio per il 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) e, successivamente, al 31/03/2017, dal decreto milleproroghe;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO che con la legge di stabilità 2016, al comma 26 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, veniva sospesa l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle tariffe e delle aliquote fiscali rispetto al 2015. Tale blocco delle tariffe non si applicava tuttavia alla tassa sui rifiuti (TARI).

CONSIDERATO che il comma 42 della Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) è la novità più importante in ambito di tributi locali perchè prevede che il blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali introdotto dal comma 26 della legge di stabilità 2016 venga disposto anche per tutto il 2017, ma consente comunque anche per il 2017 l'aumento delle tariffe TARI, in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013, deve essere assicurata l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTA la deliberazione di C.C. del 29/04/2016 n. 8, con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2016;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa Rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2016 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

VISTO che la Legge di stabilità 2017 approvata con Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, ha confermato per il 2017 l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

CONSIDERATO che, pur alla luce dell'interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 2014 n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a modificare, a livello regolamentare così come a livello tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali superfici, fatta salva **l'individuazione di una tariffa specifica per i magazzini ed i depositi**, non prevista nel D.P.R. 158/1999 per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti, in quanto l'effettiva portata di quest'ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l'ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali magazzino, tale da incidere nell'immediato sull'ordinaria modalità di applicazione della TARI;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 683 L. 147/2013, con deliberazione di Consiglio Comunale del 08/02/2017 n. 2, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2017, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2017, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2017;

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARI 2016, il Comune ritiene opportuno confermare anche nel 2017 le tariffe, che garantiscono, sulla base del Piano Finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2017, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. *tasse di scopo*, ossia che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere*» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «*applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate*» e siano adottate al fine di perseguire «*una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione*» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire a) in parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe ed in parte b) spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12^{quater} D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e che, a decorrere dall'anno 2015, i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

CONSIDERATO che, a fronte di tale disposizione, pur non potendosi considerare obbligatorio l'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento preventivamente compilati, occorre tuttavia evidenziare che se il Comune è tenuto a rendere disponibili tali modelli, la loro predisposizione dovrebbe intervenire per tutti i contribuenti e non soltanto per quelli che ne dovessero fare richiesta;

VISTE le tariffe del Tributo Servizio Rifiuti "TARI" anno 2017, come risultanti da prospetto allegato;

VISTO il parere del Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON voti 7 favorevoli – 3 contrari (Boscato Mario, Bossi Massimo, Meloni Cristina)

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le tariffe del Tributo Servizio Rifiuti “TARI” anno 2017, come risultanti da prospetto allegato;
- 3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017;
- 4) di stabilire le seguenti scadenze:
 - 1^ RATA scadenza 16 giugno 2017;
 - 2^ RATA scadenza 30 settembre 2017;
 - 3^ RATA scadenza 31 dicembre 2017;
 - RATA UNICA scadenza 16 giugno 2017;
- 5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al Tributo Servizio Rifiuti “TARI”, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

COMUNE DI ZINASCO

PROVINCIA DI PAVIA

DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2017

Al fine della elaborazione delle presenti tariffe è stato utilizzato il metodo normalizzato così come disciplinato dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158.

Questa relazione è stata redatta sulla scorta delle informazioni e della documentazione prodotta da:

- Dati rendiconto comune anno 2016;
- Pizzamiglio Andrea srl (società incaricata del servizio di raccolta, trasporto rifiuti);
- a2a Ambiente s.r.l.;

1. Classificazione utenze domestiche e non domestiche

Il numero degli abitanti (popolazione residente) del Comune di Zinasco, desunto dai dati anagrafici, è di 3237 alla data del 31.12.2016.

La previsione di entrata delle utenze domestiche è stata effettuata utilizzando i dati relativi al numero delle utenze e dei metri quadri esistenti nella banca dati comunale TARI in uso al 31.12.2016 ed è stato effettuato un incrocio dei dati utilizzati dall'ufficio tributi con la banca dati anagrafica del comune al 01.01.2017. Per le UD condotte o occupate da soggetto non residente è stato presunto un numero di 2 occupanti, salvo diversa comunicazione del contribuente.

n.	superficie	N(n)
1	52.346,70	411
2	64.669,19	456
3	46.114,68	327
4	23.212,41	160
5	5.907,00	38
6 o più	2.015,00	14
Totale	194.707,98	1.409

Le utenze non domestiche sono state riclassificate in base al codice attività ATECO.

n.	Attività	Superficie
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1.795,00
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	37,00
3	Stabilimenti balneari	0,00
4	Esposizioni, autosaloni	0,00
5	Alberghi con ristorante	0,00
6	Alberghi senza ristorante	0,00
7	Case di cura e riposo	0,00
8	Uffici, agenzie, studi professionali	2.911,24
9	Banche ed istituti di credito	218,00
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e	299,00

	altri beni durevoli	
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	196,00
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	1.697,00
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	332,00
14	Attività industriali con capannoni di produzione	379,00
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	346,00
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1.270,00
17	Bar, caffè, pasticceria	650,00
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	137,00
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	407,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	47,24
21	Discoteche, night-club	462,00
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4.080,00
g1	Utenze giornaliere: banchi di mercato beni durevoli	0,00
g2	Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,00
g3	Utenze giornaliere: bar, caffè, pasticceria	0,00
g4	Utenze giornaliere: banchi di mercato generi alimentari	0,00
Totale		15.263,48

2. Ruolo TARI anno 2016

Il gettito Tari anno 2016 è stato pari a:

Tributo	€ 257.233,41
Addizionale provinciale	€ 12.861,80

3. Assegnazione dei costi in parte fissa e parte variabile della tariffa

La ripartizione dei costi del Piano finanziario in PF e PV è stato effettuato secondo quanto previsto nel DPR 158/199.

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI FISSI	
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 18.000,00
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 1.935,00
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 122.870,00
CCD - Costi Comuni Diversi	€ 5.000,00
AC - Altri Costi	€ 5.000,00
CK - Costi d'uso del capitale	€ 7.814,00
Totale	€ 160.619,00
Quota per Istituti Scolastici	€ 1.405,00
Totale costi fissi	€ 159.214,00

COSTI VARIABILI	
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 13.234,00
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 21.817,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 48.487,00
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ 18.611,00
Totale	€ 102.149,00
Contributi Differenziata	€ 0,00
Totale costi variabili	€ 102.149,00
TOTALE COSTI	€ 261.363,00

Il contributo erogato dallo Stato per la TARI delle scuole è stato sottratto dai costi rilevanti del servizio.

Come specifica il punto 1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, la determinazione delle tariffe relative all'anno 2017 avviene computando:

- i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) *dell'anno precedente* (n-1), aggiornati secondo il metodo del *price-cap*, ossia, in base al tasso programmato di inflazione (IP) diminuito di un coefficiente Xn di recupero di produttività;
- i costi d'uso del capitale (CKn) *dell'anno in corso*.

4. Criteri di ripartizione dei costi tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche

La suddivisione tra UD e UND è stata effettuata utilizzando come base di partenza il criterio della produzione teorica di rifiuti utilizzando gli indici di produzione teorica di riferimento del DPR 158/1999 che ha determinato la seguente suddivisione:

Utenze	RIFIUTI	
	kg	%
Ud	1.047.071,33	90,90
Und	149.310,67	9,10
Totale	1.196.382,00	100,00

La ripartizione finale dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche è la seguente:

Utenze	RIFIUTI		Costi fissi	%	Costi var.	%
	kg	%				
Ud	1.047.071,33	90,90	€ 144.725,53	90,90	€ 89.400,80	87,52
Und	149.310,67	8,85	€ 14.488,47	9,10	€ 12.748,20	12,48
Totale	1.196.382,00	100,00	€ 159.214,00	100,00	€ 102.149,00	100,00

5. Determinazione delle tariffe

Per le UD e le UND sono state utilizzate ai fini del calcolo delle tariffe di riferimento per ogni classe di utenza le formule reperibili all'allegato A1 del DPR 158/99.

Relativamente alle utenze domestiche l'Amministrazione ha previsto i seguenti coefficienti KB (Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare), per la determinazione della quota variabile

Comp. N.f.	Kbmin	Kbmax	Kb applicato
1	0.6	1.0	0.6
2	1.4	1.8	1.4
3	1.8	2.3	1.8
4	2.2	3.0	2.2
5	2.9	3.6	2.9
6 e magg	3.4	4.1	3.4

Sono state previste, inoltre, le seguenti riduzioni (sia sulla parte fissa che su quella variabile):

- 20% per unico occupante;
- 20% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso non continuativo;
- 20% per abitazioni occupate da soggetti che risiedono all'estero per più di 6 mesi;
- 15% per i fabbricati rurali ad uso abitativo;
- 60% distanza dal punto di raccolta;
- 15% per compostaggio domestico.

Relativamente alle utenze non domestiche, come per le utenze domestiche, si è ritenuto di applicare i coefficienti minimi:

Attività	Kc min. (coefficiente potenziale produzione)	Kc max. (coefficiente potenziale produzione)	Kc prop.
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,32
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	0,80	0,67
Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,38
Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,30
Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,07
Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,80
Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,95
Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	1,00
Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,55
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,87
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,07
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,72	1,04	0,72
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	0,92
Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,43
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,55
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,84	7,42	4,84

Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,64
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,76
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,54
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	6,06
Discoteche, night-club	1,04	1,64	1,04
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90	4,20
Utenze giornaliere: banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	1,09
Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84	7,42	4,84
Utenze giornaliere: bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,64
Utenze giornaliere: banchi di mercato generi alimentari	3,50	6,92	3,50

Attività	Kd min. (Coefficiente produzione kg/mq anno)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,51
Stabilimenti balneari	3,11
Esposizioni, autosaloni	2,50
Alberghi con ristorante	8,79
Alberghi senza ristorante	6,55
Case di cura e riposo	7,82
Uffici, agenzie, studi professionali	8,21
Banche ed istituti di credito	4,50
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	5,90
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55
Attività industriali con capannoni di produzione	3,50
Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	39,67
Bar, caffè, pasticceria	29,82
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43
Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72
Discoteche, night-club	8,56
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20
Utenze giornaliere: banchi di mercato beni durevoli	8,90
Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	39,67
Utenze giornaliere: bar, caffè, pasticceria	29,82
Utenze giornaliere: banchi di mercato generi alimentari	28,70

Sono state previste, inoltre, le seguenti riduzioni (solo sulla parte variabile):

- 30% attività artigiane;
- 30% attività industriale;
- 30% attività commerciale;
- 30% attività servizi vari.

Per le UTENZE DOMESTICHE la tariffa per la parte fissa è di €/mq 0,77662 (Quf), mentre per la parte variabile è di €/kg 0,08538 (Cu).

Per le UTENZE NON DOMESTICHE la tariffa per la parte fissa è di €/mq 0,79568 (Qapf), mentre per la parte variabile è di €/kg 0,08538 (Cu).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to : NASCIMBENE MASSIMO

Il Segretario Comunale
F.to : D.ssa Anna BIANCHI

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Web di questo Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 a partire dal giorno

_____.

Zinasco , li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : D.ssa Anna BIANCHI

E' copia conforme all'originale per uso interno amministrativo.

Zinasco, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna BIANCHI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/082000, n. 267)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Anna BIANCHI